



Comune di Urbino

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL PATROCINIO E RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER I DIPENDENTI E PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del 22.11.2019

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
Art. 1 Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 Esclusioni	pag. 3
Art. 4 Definizioni	pag. 4
Art. 5 Procedimento	pag. 4
Art. 6 Definizione di Patrocinio Legale e Rimborso delle spese legali	pag. 4
CAPO II PATROCINIO LEGALE	pag. 5
Art. 7 Condizioni per l'ammissione	pag. 5
Art. 8 Svolgimento del patrocinio legale	pag. 6
CAPO III RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI	pag. 6
Art. 9 Procedura	pag. 6
CAPO IV ALTRE DISPOSIZIONI	pag. 7
Art. 10 – Spese legali nei Giudizi di responsabilità amministrativa/contabile	pag. 7
Art. 11 Disposizioni transitorie	pag. 7
Art. 12 Polizza assicurativa	pag. 8

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o per il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori comunali nei procedimenti di responsabilità civile o penale o amministrativa-contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica al personale a tempo indeterminato e determinato per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, nonché al Sindaco ed agli amministratori che vengano coinvolti in procedimenti giudiziari per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato oltre che al Segretario Generale.

2. Il patrocinio legale può essere concesso, ove ricorrano i presupposti e le condizioni di Legge, per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure. Nel caso di condanna in primo grado, la concessione del patrocinio legale per i successivi gradi di Giudizio, potrà essere concessa dopo una nuova istanza presentata dal dipendente/amministratore e una nuova valutazione da parte dell'Ente.

3. Non possono essere ammessi al patrocinio legale o rimborsate spese legali a favore dei seguenti soggetti:

- a) soggetti esterni all'Ente anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorchè obbligatori per Legge;
- b) collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Art. 3 Esclusioni

1. Non è consentita l'ammissione al patrocinio o il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o amministratore, ovvero in cui il dipendente o amministratore sia parte attrice e non convenuto.

2. Operano come limiti esterni all'insorgenza del diritto all'assistenza ed escludono il rimborso delle spese legali le seguenti circostanze:

- a) la condanna del dipendente o dell'amministratore per fatti commessi con dolo o colpa grave;
- b) la prescrizione del reato, ovvero l'amnistia;
- c) l'estinzione per intervenuta oblazione;
- d) il patteggiamento.

3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave l'Ente ripeterà dal dipendente o amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di Giudizio.

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento per “conclusione favorevole del procedimento” deve intendersi:
 - a) in materia penale: la fattispecie in cui nei confronti del dipendente intervenga decisione che esclude ogni responsabilità a carico del dipendente o amministratore;
 - b) in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente o amministratore venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
 - c) in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente o amministratore in violazione dei suoi doveri d’ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.
2. Si ha conclusione favorevole anche in caso di archiviazione del procedimento in fase istruttoria, qualora in questa sede venga esclusa la responsabilità del dipendente o amministratore.

Art. 5 Procedimento

1. Il dipendente o amministratore, per poter essere ammesso al patrocinio ovvero al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati dal presente Regolamento, deve presentare istanza scritta nel termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell’atto giudiziario, salvo comprovato legittimo impedimento.

2. L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio o di rimborso delle spese legali e l’indicazione del procedimento a cui si riferisce;
- b) copia dell’atto giudiziario notificato;
- c) la comunicazione del nominativo del legale scelto;
- d) l’impegno a comunicare, alla definizione della causa, l’esito del Giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

3. L’Ente, ricevuta l’istanza del dipendente o amministratore, sottopone alla Giunta Comunale la valutazione circa la sussistenza dei requisiti e le condizioni previsti dal presente regolamento ed, in particolare, dai successivi articoli n. 7 e n. 9. Conseguentemente la Giunta Comunale procederà a deliberare alternativamente l’assunzione o meno del patrocinio legale del dipendente o amministratore e, nel caso di assunzione, darà atto che l’Amministrazione provvederà, con successivo atto, al rimborso delle spese legali sostenute solo al verificarsi dei seguenti presupposti:

- a) la conclusione favorevole del procedimento così come definita al precedente art. 4;
- b) la presentazione di parcella quietanzata entro il limite massimo dei parametri di liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese dall’avvocato, come determinati dal DM. N. 55/2014, oltre al rimborso delle spese sostenute, al rimborso forfettario spese, alla somma per Cassa avvocati ed IVA di legge.

Art. 6 Definizione di Patrocinio Legale e Rimborso delle spese legali

1. Il patrocinio legale opera allorché l’Amministrazione Comunale, sin dall’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o contabile - amministrativa nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati nella legge e nel presente regolamento, non ritenendo sussistente neanche in via potenziale alcun conflitto di interesse con l’ente, riconosce il patrocinio legale e si impegna a liquidare, in caso di esito positivo del giudizio e qualora ne permangano le condizioni, i relativi oneri di difesa.

2. Il rimborso delle spese legali opera a seguito di valutazione ex post della sussistenza dei presupposti, allorché l’Amministrazione, non avendo riconosciuto ex ante il patrocinio sin dalla apertura del procedimento per la presenza di un conflitto di interessi, rifonde al dipendente le spese

legali sostenute, solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione che conclude favorevolmente, per il dipendente, il procedimento escludendone l'elemento psicologico del dolo e della colpa grave.

3. Nei confronti degli amministratori comunali si applica esclusivamente la fattispecie del rimborso delle spese legali, ai sensi di legge, restando esclusa per essi l'applicazione dell'istituto del patrocinio.

CAPO II - PATROCINIO LEGALE

Art. 7 Condizioni per l'ammissione

1. Il riconoscimento del patrocinio legale opera solo in presenza di capi di imputazione o di addebiti di responsabilità il cui nesso di causalità sia direttamente legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o dall'adempimento dei compiti d'ufficio.

2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della relativa attività istituzionale. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente.

3. L'ammissione al patrocinio legale è subordinata, pertanto, alla preventiva verifica dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

- a) Esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti, anche della propria immagine, facenti capo all'Amministrazione;
- b) Rapporto organico di servizio che deve sussistere fra soggetto ammesso ed Amministrazione al momento della commissione del fatto oggetto del procedimento;
- c) Inerenza dei fatti: deve accertarsi la diretta connessione del contenzioso processuale con l'ufficio rivestito dal dipendente. Gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere stati posti in essere nell'espletamento del servizio e nell'adempimento di mansioni e dei doveri d'ufficio e per la realizzazione dei fini dell'Ente.
- d) carenza di conflitto di interessi: in merito agli atti e fatti contestati al dipendente deve accertarsi la coincidenza tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente, il quale deve aver agito nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e non per fini personali, pertanto, deve valutarsi l'eventuale sussistenza di situazione di contrasto tra i fatti e gli atti compiuti dal dipendente rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione.

4. Il conflitto di interessi deve ritenersi comunque sussistente:

- a) quando il procedimento civile, penale o contabile sia attivato dall'Ente;
- b) quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

Art. 8 Svolgimento del patrocinio legale

1. Con il provvedimento di assunzione del patrocinio legale, la Giunta Comunale:

- a) esprime il proprio gradimento dei confronti del legale indicato dal dipendente;
- b) assume conseguentemente, a carico dell'Ente, stante l'assenza di conflitto di interessi, gli oneri per l'assistenza legale e processuale del dipendente dando atto che l'Amministrazione provvederà al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, con successivo atto, al verificarsi dei seguenti presupposti:

- la conclusione del procedimento con una sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità, del dipendente per i fatti o gli atti contestatigli. con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione;
- la presentazione di parcella quietanzata entro il limite massimo dei parametri di liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, come determinati dal D.M. N. 55/2014, oltre al rimborso delle spese sostenute anche per oneri connessi alla difesa (come ad esempio il ricorso a periti di parte), al rimborso forfettario spese, alla somma per Cassa avvocati ed IVA di legge;

2. Il patrocinio è limitato, comunque, ad un solo difensore. Qualora il dipendente intenda nominare ulteriori legali i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'Ente.

3. L'Amministrazione liquida al legale incaricato ed agli eventuali consulenti di parte, in ogni fase e stato del procedimento, le parcelle relative all'attività professionale svolta. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

CAPO III - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

Art. 9 – Procedura

1. L'istanza del dipendente viene ammessa al regime del rimborso delle spese legali qualora si sia ravvisato, in origine, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'art. 7, un potenziale conflitto tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente. L'istanza dell'amministratore è sempre ammessa al regime del rimborso delle spese legali.

2. Con il provvedimento di ammissione al regime del rimborso delle spese legali la Giunta Comunale esprime la propria valutazione circa la sussistenza dei requisiti e le condizioni previsti dal presente regolamento mettendo a disposizione le risorse economiche necessarie in relazione alla parcella quietanzata presentata entro il limite massimo dei parametri di liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, come determinati dal DM. N. 55/2014, oltre al rimborso delle spese sostenute anche per oneri connessi alla difesa (come ad esempio il ricorso a periti di parte), al rimborso forfettario spese, alla somma per Cassa avvocati ed IVA di legge.

3. Il rimborso avviene su richiesta dell'interessato. In caso di sentenza contenente più capi di imputazione, il rimborso parziale delle spese legali, riferite al solo reato per il quale vi sia una assoluzione con formula piena non è, in ogni caso, consentito.

4. A tal fine, il dipendente o amministratore trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

- a) copia della sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità, del dipendente o dell'amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà avere carattere di definitività;
- b) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa;
- c) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.

5. Il responsabile del procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica:

- a) che il dispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole del procedimento;

- b) che lo stesso dispositivo escluda qualsiasi responsabilità, anche di natura disciplinare, del dipendente. Nel caso in cui emergano responsabilità disciplinari, si darà corso al procedimento stesso, secondo le norme di legge e del CCNL, nonché dei regolamenti dell'Ente;
- c) che il rimborso delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Ente mentre qualora sia invece previsto, trasmette la documentazione all'ufficio competente;
- d) che, in ogni caso, dal dispositivo della sentenza non emerga un evidente conflitto di interessi fra amministrazione e dipendente / amministratore.

CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 10 – Spese legali nei Giudizi di responsabilità amministrativa/contabile

1. Qualora nei confronti del dipendente/amministratore sia promosso un Giudizio per responsabilità amministrativo/contabile, il presente regolamento di applica limitatamente alle disposizioni preordinate all'obbligo di tempestiva comunicazione all'Ente dell'inizio del procedimento giudiziario a carico dl dipendente /amministratore.

2. A tal fine si richiama la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 2 bis, del D.L. 23.10.1996 n. 243, convertito in Legge 20.12.1996 n. 639, dell'art. 1, comma 1, della L. 14.01.1994 n. 20, dell'art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30.09.2005 n. 203, convertito in Legge 02.12.2005 n. 248, e dell'art. 18, comma 1, del D.L. 25.03.1997 n. 67, convertito in Legge 23.03.1997 n. 135, e ss. mm. ii. In base alle citate disposizioni normative, il Giudice Contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la Sentenza che definisce il Giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 c.p.c., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Non è pertanto ammessa alcuna modalità alternativa alla liquidazione giudiziale, per la quantificazione delle spese legali eventualmente spettanti a dipendenti prosciolti in Giudizi di responsabilità amministrativo/contabile e ciò indipendentemente da accordi con l'Ente di appartenenza in merito alla designazione del difensore.

3. Al fine di ottenere il delle somme liquidate dal Giudice, l'interessato dovrà presentare la copia autentica, con la data di irrevocabilità della Sentenza, attestante il suo definitivo proscioglimento. Non è a tal fine sufficiente il decreto di archiviazione emesso dalla Procura. Non sono inoltre rimborsabili le spese legali sostenute per farsi assistere dal un difensore nella fase preliminare all'instaurazione del Giudizio.

Art. 11 - Disposizioni transitorie

1. Per tutto quanto non disciplinato con il presente Regolamento si fa espresso rinvio alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.

2. Per le cause pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applica quanto in quest'ultimo previsto salvo diverse intese, a suo tempo assunte dall'Amministrazione comunale in base alla disciplina previgente.

Art. 12 - Polizza assicurativa

1. L'Ente può tutelare i dipendenti e gli amministratori stipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della Assicurazione delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente e dell'amministratore nel processo civile e/o penale.

2. Il Responsabile del procedimento competente in materia assicurativa, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali,

ne dà immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.

3. Il rimborso massimo è fissato nella polizza.

4. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dalla Assicurazione sono a carico del Comune.

5. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori per la responsabilità civile e contabile di fatti e atti propri verso l'Ente.